

Avv. Francesco Gaviraghi

Relazione per il convegno del giorno 06 aprile 2006.

“L’intervento dei creditori”.

1. Dopo l’entrata in vigore della riforma (1° marzo 2006), dobbiamo cominciare l’esame della novella in tema di intervento dei creditori, da dove ci eravamo interrotti durante il lavori del convegno del 14 e 15 settembre 2005 (*Le modifiche al Codice di procedura Civile, Legge 12 maggio 2005 n. 80, contributi per una riflessione*). Rispetto allo scorso mese di settembre, molte cose sono state cambiate e quasi tutte sono cambiate in meglio. La “novella” è stata adattata tenendo conto delle osservazioni e delle critiche mosse dagli operatori del diritto.
2. In particolare, è rientrato l’allarme che avevamo lanciato e che il legislatore ha certo saputo raccogliere, e relativo agli “interventi senza titolo”. Non ho la pretesa di pensare che il legislatore abbia tratto spunti dal nostro convegno di settembre, vieppiù dalle mie osservazioni, ma certo i dubbi che erano sorti in quella sede sono stati condivisi da tanti interpreti, sono stati elaborati dalla dottrina, e sono stati tradotti in una semplice norma che, riprendendo quanto oggetto del disegno di legge di conversione al senato ha posto fine ad una evidente falla del sistema.
3. Il legislatore ha corretto l’errore, ha colmato la falla, e, con la Legge n. 263 del 28 dicembre 2005, ha espressamente specificato che “gli

interventi depositati prima del 1° marzo 2006, conservano la loro efficacia”. La norma è semplice e pratica. E’ molto chiara.

4. Vi sarà ancora un modesto numero di interventi relativi alle sole procedure avviate prima del 1° marzo 2006 nelle quali non è stata ancora disposta la vendita, nelle quali convivranno i “vecchi interventi” senza titolo con i nuovi, ma ciò non porterà particolari problemi. A mio sommo avviso l’unica differenza essenziale sarà data dal fatto che tali interventi (quelli “vecchi”) saranno soggetti a “censura” da parte del debitore (che non li potrà disconoscere) solo mediante opposizione da svolgersi con il vecchio rito (causa di piena cognizione), e non secondo il “nuovo rito delle opposizioni camerali” con il quale si oppongono gli interventi nuovi soggetti alla verifica accelerata di cui alla novella.

5. Passando all’esame della novella nel suo testo definitivo, possiamo dire che il legislatore ha fatto una scelta tesa a garantire la speditezza e la certezza del giudizio esecutivo. L’unica eccezione al principio della speditezza è rappresentata dalla ammissibilità di uno stretto novero di possibilità di intervento senza titolo concessi ai soggetti titolari di attività commerciali / professionali e di servizio, per le quali siano previste le scritture fiscali obbligatorie (cfr. art 2214 c.c.).

Il Legislatore ha cercato di dare al processo esecutivo maggiore speditezza e certezza.

6. **Maggiore speditezza** (perché il legislatore ha ridotto le possibilità di opposizione, ed i motivi di possibile fondatezza delle opposizioni stesse, riducendo così il numero e le occasioni degli “incidenti” capaci di rallentare anche all’infinito i processi esecutivi.
7. **L’opposizione all’esecuzione.** Non é più un giudizio a cognizione piena ma un più spedito **giudizio camerale** che si chiude con pronunzia non impugnabile se non per Cassazione.
8. **L’opposizione alla distribuzione** è divenuto un mero **INCIDENTE di ESECUZIONE**, che il giudice risolve con un provvedimento che è una “semplice “ ordinanza ancorché opponibile.
9. Un recente commentatore (Bruno Capponi, L’intervento dei creditori dopo le tre riforme), ha parlato di *sommarizzazione delle opposizioni*, un brutto neologismo che però ben sintetizza lo stato delle cose.
10. **Maggiore certezza** Il legislatore ha consentito ancora che si potessero fare interventi senza titolo ma ha posto dei paletti di contenuto e di tempo. Ha inteso responsabilizzare il creditore chiedendo che l’intervento sia accompagnato A PENA DI INAMMISSIBILITA’ dall’estratto notarile delle scritture contabili obbligatorie. Vi è stata quindi una forte riduzione delle possibilità di intervento senza titolo, che ormai è consentito solo per un ristretto numero di soggetti ed un ristrettissimo numero di casi.

11. **Ciò però non è stato ritenuto sufficiente**, talché il legislatore ha poi posto a carico del creditore interveniente senza titolo l'onere di notificare il ricorso ed il documento (l'estratto). Ciò dovrà essere fatto presso il domicilio che il debitore ha l'obbligo di indicare all'inizio della procedura, ovvero presso la Cancelleria delle Esecuzioni, così da consentire al debitore medesimo di poter riconoscere, o disconoscere i crediti azionati, alla prima udienza.
12. A mio giudizio la notifica dovrà essere effettuata con copia autentica dell'intervento e dell'estratto ad esso allegato. Ciò comporterà tempi lunghi e oneri aggiuntivi (legati anche ai tempi stretti imposti dal legislatore), ma credo sia una soluzione inevitabile. E' pur vero che il legislatore allorquando ha voluto imporre la notifica della "copia conforme" lo ha espressamente detto (cfr. art. 643 c.p.c. in tema di decreto ingiuntivo), e che nel caso che ci interessa niente è detto, ma dobbiamo comunque preferire la soluzione più gravosa. Il codice infatti, non prevede espressamente che il termine breve per appellare le sentenze decorre dalla notifica della copia autentica della sentenza ma non penso si possa neppure ipotizzare di far decorrere tale termine dalla notifica di una semplice fotocopia.
13. Il legislatore ha così introdotto, per gli interventi, un **procedimento a formazione progressiva** che si conclude – come detto - con la formazione di un possibile **giudicato endo**

procedimentale, che preclude (o dovrebbe precludere motivi ed occasioni di opposizione) consentendo di andare veloci verso la vendita e di riparto del ricavato.

14. Il legislatore ha così introdotto un cambiamento conducendo il processo esecutivo verso la configurazione di procedimento a contraddittorio semipleno, rispetto al “vecchio processo esecutivo” che era essenzialmente un processo senza alcun contraddittorio, condotto e concluso nell’interesse esclusivo della procedura.
15. Il legislatore ha però creato uno strano contraddittorio con il debitore che **non necessita di assistenza di un difensore** e che con una semplice “opposizione” / disconoscimento a-tecnico ed anche immotivato (oppongo quia oppongo), obbliga il creditore sine titolo a procedere all’accertamento pieno del suo credito (in via monitoria piuttosto che in via ordinaria attesa la maggior speditezza del primo procedimento rispetto al secondo, ed attesa la temporaneità del diritto all’accantonamento).
16. E’ evidente che questo sistema potrebbe essere foriero per lo stesso debitore, di costi ed oneri che, una buona guida tecnica (un difensore avveduto) gli potrebbe evitare. Infatti, il debitore potrebbe, emotivamente, essere portato a contestare tutti i creditori senza titolo, anche quelli che non meriterebbero alcuna contestazione, costringendo così i creditori “contestati” ad introdurre altrettanti giudizi di accertamento forieri di costi a carico del debitore

medesimo. E' opportuno che il legislatore rifletta sul punto introducendo l'obbligo della assistenza di un difensore per lo meno per le contestazioni dei crediti di maggior valore.

17. La notifica dell'intervento e del titolo nei 10 giorni.

L'intervento deve essere notificato assieme all'estratto delle scritture nei 10 giorni dal suo deposito. Pare si possa dire che l'intervento si perfeziona solo con il deposito mentre la successiva notifica ha "solo" la finalità di consentire al creditore il controllo della pretesa del creditore.

18. Necessità (non scritta) di DEPOSITARE L'ATTO

NOTIFICATO). La norma niente dice ma appare evidente che sarà quanto meno opportuno depositare l'atto notificato cosicché il giudice possa verificare la correttezza dell'adempimento formale, e possano verificarlo gli altri creditori ed il debitore stesso.

19. ATTENZIONE: l'obbligo di notifica del ricorso per intervento (ma non anche del "titolo") riguarda anche i creditori che sono senza titolo, ma hanno un diritto di prelazione / sequestro sul bene. Anche per costoro sarà necessario il vaglio dell'udienza alla presenza del debitore.

20. Torniamo al problema della notifica dell'intervento (e se del caso delle scritture). Deve essere eseguito entro il termine, che è certo un termine stretto (solo 10 gironi). Ben sappiamo che basta

richiedere la notifica ma si apre poi il problema della effettiva riuscita della notifica stessa in caso di irreperibilità del debitore al domicilio dichiarato. Allora il consiglio è quello di notificare l'atto due volte uno al domicilio indicato dal debitore (se indicato) e uno in Cancelleria che sarà il domicilio alternativo in caso di irreperibilità al domicilio indicato.

21. Cosa succede però se non notificiamo l'atto nel suddetto termine di 10 giorni. Parrebbe non esservi alcuna sanzione, e certo la sanzione non è la inammissibilità (che riguarda solo l'intervento senza le scritture). La sanzione vi è tuttavia, perché la notifica è pur sempre un passaggio del procedimento voluto dal legislatore, e teso a rendere l'intervento senza titolo parificato a quello con titolo, talché la mancata notifica pur non generando la inammissibilità al pari del mancato deposito dell'estratto, produce solo la mancata verificabilità da parte del debitore, e quindi la automatica **contestazione** del credito stesso.

22. A modesto avviso di chi scrive, la notifica del titolo è sufficiente che venga fatta entro la data della udienza destinata alla verifica dei crediti da parte del debitore. E' solo una interpretazione ma pare essere consona allo spirito della legge: consentire la verifica da parte del debitore.

23. E se non si notifica. Ripetiamolo, nessuna sanzione ma solo il fatto che il creditore che non ha notificato sarà ammesso solo all'accantonamento e non potrà partecipare al riparto. La mancata notifica sarebbe quindi una auto contestazione.
24. **La fissazione della udienza.** Cosa fa il Giudice allorquando ci sono interventi senza titolo. Deve fissare una udienza per convocare il debitore. Il Giudice onererà il procedente o uno degli intervenuti di notificare l'avviso al debitore e di poi terrà l'udienza onerando il debitore di verificare tutti gli interventi che gli siano stati notificati al domicilio di legge.
25. **E se nessuno notifica l'avviso al debitore. ?**. Secondo alcuni ciò comporta che tutti i creditori intervenuti si hanno per contestati. E' una soluzione che non trova appigli nella legge ma che pare l'unica plausibile per evitare che si debbano fissare mille udienze senza che nessuno provveda all'incombente. Sarà quindi onere e doveroso atto prudenziale di tutti gli interessati verificare che si sia proceduto all'incombente o provvedervi in proprio. Certo sarebbe meglio che solo il creditore onerato subisse questa falcidia con fissazione di una successiva ulteriore udienza ed onere posto a carico di altro creditore ma anche questa soluzione non trova appigli nella legge. **SAREBBE OPPORTUNO UN INTERVENTO del LEGISLATORE SUL PUNTO.**

26. **La Facoltà di indicare altri beni ai creditori intervenuti.** Il creditore precedente, ove altri creditori di grado pari al suo (chirografari in genere) mettano a repentaglio la possibilità di soddisfazione del suo credito può procedere alla indicazione degli altri beni del debitore. Tale possibilità non deve essere sottovalutata perché può rivelarsi molto utile quando il debitore è insolvente per scelta o per difetto di liquidi ma non anche per mancanza di beni pignorabili, cosicché sarà possibile dirottare su tali altri beni, l'azione dei creditori intervenuti, salvaguardando l'azione intrapresa dal creditore precedente.
27. **Un ultima considerazione.** Il legislatore ha precluso la possibilità che nel giudizio esecutivo potessero intervenire una serie di creditori che non avendo né titolo esecutivo, né aspettativa qualificata, né credito fondato su scritture contabili di legge, sono costretti a munirsi di titolo esecutivo. Possiamo pensare ai creditori che posseggono una scrittura privata bilaterale ma non autenticata che è certo documento più forte dell'estratto delle scritture contabili che sono e rimangono atti di provenienza unilaterale, ovvero ancora coloro che posseggono atti di riconoscimento di debito quali ad esempio commissioni e preventivi firmati, od ancora rendicontazioni approvate dal debitore od altro di simile. Sul punto non dubitiamo saprà intervenire il giudice Costituzionale, ponendo rimedio alle residue storture di questa riforma che è nata male e si è corretto in corso d'opera con tutti i difetti di un frettolosa concepimento.